

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI



Relazione illustrativa delle proposte all'ordine del giorno
dell'Assemblea straordinaria e ordinaria approvata dal
Consiglio d'Amministrazione con delibera del 26 marzo 2007

27 aprile 2007 (prima convocazione)

28 aprile 2007 (seconda convocazione)

30 aprile 2007 (terza convocazione)

Relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 5 novembre 1998
n. 437

CHL S.p.A. –

Sede Legale: Via Della Villa Demidoff, 46 – 50127 Firenze

www.chl.it – Partita I.V.A. e Codice Fiscale 04610960488 REA CCIAA n. 465765 – Capitale Sociale € 26.032.351,20
int. versato**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria come previsto dall'art. 9 dello Statuto Sociale, presso la Sala Don Maestrini della Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve in Pontassieve, Piazza Cairoli n° 5, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2007 alle ore 9,30, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2007, stesso luogo e ora, occorrendo in terza convocazione il giorno 30 aprile 2007 stesso luogo e ora, con il seguente ordine del giorno:

In sede straordinaria:

1. Esame ed approvazione delle modifiche degli articoli 2, 5, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25,26, 32, dello statuto sociale;
2. Esame ed approvazione del nuovo testo dell'art. articolo 18 lettera E) e 26, e conseguente e loro entrata in vigore dal 1 luglio 2007;

In sede ordinaria:

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006; Relazione della Società di revisione e del Collegio Sindacale;
2. Dimissioni del Collegio Sindacale in carica;
3. Nomina del Consiglio d'Amministrazione;
4. Proroga della durata dell'incarico per la revisione contabile alla Società di Revisione Mazars & Guerard S.p.A. ai sensi dell'art.8, comma 7° del D. LGS. 29 dicembre 2006 n°303

Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e di Statuto. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale, il voto può essere esercitato anche per corrispondenza secondo le norme di legge e di regolamento vigenti. La scheda per l'esercizio del diritto di voto sarà a disposizione presso la sede legale della società. La scheda di voto dovrà essere inviata alla sede legale della società in 50127 - Firenze, Via Della Villa Demidoff n°46, Ufficio Segreteria di Presidenza, e dovrà pervenire entro le quarantotto ore precedenti l'Assemblea di prima convocazione.

Le Relazioni degli Amministratori illustrative degli argomenti posti all'ordine del giorno saranno a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la sede della Borsa Italiana S.p.A. quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

Firenze, 22 marzo 2007
CENTRO HL DISTRIBUZIONE S.P.A.

Il Presidente
Federigo Franchi

Avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale PARTE II n. 36 del 27 marzo 2007,
avviso n. IG-99

PARTE STRAORDINARIA

Signori Azionisti,

in merito al primo ed al secondo punto oggetto dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria Vi invitiamo ad esaminare la presente relazione e lo schema di statuto di seguito riportato che mostra il confronto fra il testo attualmente vigente e le proposte di modifica.

Signori Azionisti,

L'evoluzione della normativa societaria in questi ultimi anni ha modificato profondamente il panorama societario.

In un arco temporale ragionevolmente breve (un triennio circa), abbiamo assistito all'introduzione nel nostro ordinamento di nuovi modelli di governance societaria già adottati in altri Paesi europei.

In particolare il legislatore precedente con la riforma del diritto societario (anno 2003) ha previsto sistemi di amministrazione e controllo di tipo monistico e dualistico.

Dopo appena due anni (2005), il legislatore ha emanato la Legge di riforma del risparmio che ha apportato significative modifiche al Testo Unico della Finanza. Ci riferiamo in particolare alla Legge 262/05. Un anno dopo è stato emanato il Decreto Legislativo attuativo numero 303 del 29 dicembre 2006 che consente alle società di adeguare i propri statuti sociali entro il 30 giugno 2007.

In dette norme è espressamente previsto che competerà all'Organo di Vigilanza delle Società e del Mercato, emanare relativi regolamenti attuativi, i cui contenuti, alla data di redazione non sono noti.

Pertanto, la presente relazione ha lo scopo di sottoporre alla Vostra attenzione le modifiche dello statuto sociale proposte sulla base delle migliori conoscenze delle quali dispone la Società, operando una distinzione fra quelle la cui entrata in vigore sarà immediata e quelle per la cui entrata in vigore se ne propone il rinvio al 1 luglio 2007.

A. MODIFICHE STATUTARIE CON ENTRATA IN VIGORE IMMEDIATA

1. Abbassamento dell'attuale soglia dal 3% al 2,5% di partecipazione al capitale sociale per la presentazione di liste di Consiglieri e membri dell'organo di controllo;
2. Modifica dello statuto, al fine di provvedere alla nomina del Consiglio d'Amministrazione con il sistema monistico.

B. MODIFICHE STATUTARIE CON ENTRATA IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2007

1. Art. 18 Lettera G) dello statuto sociale per le ulteriori competenze attribuite al Consiglio d'Amministrazione dal Testo Unico della Finanza oltre a quelle previste dalla Legge ordinaria ;
2. Art. 26 dello Statuto Sociale per i requisiti di professionalità e modalità di nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, introdotto dalla Legge 262/05 che ha modificato l'art. 154-bis del T.U.F.

In merito alla proposta di modifica contenuta nella lettera A.1. lo statuto sociale prevede attualmente che "possono presentare liste di consiglieri e sindaci gli azionisti che singolarmente, ovvero insieme ad altri, detengano il 3% del capitale sociale". La legge 262/05 prevede che la nomina dei consiglieri e di sindaci deve avvenire tramite liste la cui presentazione sia proveniente da azionisti che, singolarmente ovvero insieme, rappresentino una partecipazione al capitale pari un quarantesimo. Posto che è stata demandata alla Consob la determinazione di soglie anche differenti rispetto a quella legislativamente prevista, la modifica suggerita prevede l'abbassamento della soglia dall'attuale 3% al 2,5%.

In merito alla proposta di modifica contenuta nella lettera A.2. gran parte delle modifiche dello statuto si rendono necessarie al fine di poter procedere alla nomina (in sede ordinaria) del Consiglio d'Amministrazione per il triennio 2007-2009, con il sistema monistico.

A tale proposito la scelta del C.d'A. è maturata dopo aver effettuato un'approfondita analisi e confronto dei tre sistemi di governance (tradizionale, dualistico e monistico), in ragione dei criteri di efficacia, di efficienza e di economicità della gestione della Vostra Società.

Il C.d'A. nel corso dell'approfondimento ha tenuto altresì, nella dovuta considerazione, la dimensione aziendale e l'attuale assetto organizzativo e contabile della Società. Inoltre, nel proporre il nuovo sistema di governance, ha voluto tenere conto delle previsioni contenute dal nuovo Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, nella prospettiva di continuare ad aderirvi volontariamente, adottando, in quanto compatibili, i comportamenti suggeriti da tale Codice.

In merito alla proposta di modifica contenuta nella lettera B.1. e B.2. il Testo Unico della Finanza e il Regolamento Emittente 11971/1999 sono stati recentemente modificati dalla Legge di Riforma del Risparmio 262/2005 e dal Decreto Legislativo attuativo n. 303 del 29 dicembre 2006.

Dette norme hanno introdotto alcune modifiche che si possono sinteticamente riassumere come segue:

- a) è stata istituita la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- b) lo statuto delle società dovrà prevedere espressamente i requisiti di professionalità che il soggetto suddetto dovrà possedere all'atto della nomina;
- c) il Consiglio d'Amministrazione ha la responsabilità di vigilare affinché tale soggetto disponga dei poteri e delle deleghe necessarie per svolgere il proprio lavoro;
- d) il bilancio ordinario e consolidato dovrà essere corredato da una dichiarazione di attestazione sottoscritta dal dirigente preposto e dall'amministratore delegato.

In ragione del fatto che la norma ha concesso alle società emittenti di adeguarsi entro il 30 giugno 2007 e che il Vostro Consiglio d'Amministrazione non ha ancora provveduto all'individuazione di tale soggetto, si propone che l'entrata in vigore degli articoli 18 Lettera G e 26, sia posticipata al 1 luglio 2007.

Vi invitiamo ora ad esaminare in dettaglio le modifiche indicate nello schema che reca il confronto fra il testo di statuto attualmente in vigore e quello proposto.

**BOZZA DELLO STATUTO SOCIALE
DELLA SOCIETA' CHL S.P.A.**

STATUTO ATTUALE	STATUTO CON LE PROPOSTE DI MODIFICA
<p>ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE E' costituita una Società per azioni denominata "CENTRO HL DISTRIBUZIONE S.P.A.", che può anche essere indicata con la denominazione abbreviata CHL S.p.A. avente quale sigla HL - S.P.A</p>	<p>ARTICOLO 1 E' costituita una Società per azioni denominata "CENTRO HL DISTRIBUZIONE S.P.A.", che può anche essere indicata con la denominazione abbreviata CHL S.p.A. avente quale sigla HL - S.P.A</p>
<p>ARTICOLO 2 - SEDE SOCIALE 2.1. La Società ha sede in Firenze. 2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) e sedi secondarie, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.</p>	<p>ARTICOLO 2 2.1. Invariato 2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) e sedi secondarie, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato 2.3. La decisione di trasferire la sede all'estero è dell'Assemblea straordinaria dei soci</p>
<p>ARTICOLO 3 - DURATA DELLA SOCIETÀ La durata della Società è stabilita sino al 31 Dicembre 2030 e potrà essere prorogata.</p>	<p>ARTICOLO 3 La durata della Società è stabilita sino al 31 Dicembre 2030 e potrà essere prorogata</p>
<p>ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE La Società ha per oggetto: A) La fabbricazione, l'importazione, l'esportazione e la conservazione, il condizionamento, il commercio (all'ingrosso o al minuto): 1) di generi alimentari (compresi i prodotti ortofrutticoli e le carni); 2) di generi voluttuari (compresi preziosi, gioielli ed affini), apparecchi e supporti audiovisivi (comprese le videocassette, CD e DVD), apparecchi ed apparati di elettronica di consumo ivi compresi i programmi per detti apparecchi, prodotti per la casa, beni ed articoli di largo consumo e di uso comune, nonché quelli prodotti per uso personale e domestico; 3) di manufatti tessili, capi di abbigliamento, bigiotteria, pellami e calzature, prodotti tessili per la casa, tappezzerie, tendaggi e tappeti,; 4) di vasellame, articoli da regalo, di arredamento, oggettistica e casalinghi; 5) di macchine ed impianti industriali, nel settore della chimica, dell'edilizia, della meccanica, dell'industria tessile, dell'elettronica e dell'elettrotecnica, nonché dei prodotti affini e/o complementari e la manutenzione ed assistenza tecnica relativi; 6) di qualsiasi tipo di veicolo a motore, ivi compresi aeromobili, comunque denominati, navi, imbarcazioni e natanti; B) La costruzione di edifici, opere edili in genere, riparazioni, ricostruzioni edili, l'acquisto, la vendita e la gestione di immobili (attività cosid detta</p>	<p>ARTICOLO 4 - INVARIATO La Società ha per oggetto: A) La fabbricazione, l'importazione, l'esportazione e la conservazione, il condizionamento, il commercio (all'ingrosso o al minuto): 1) di generi alimentari (compresi i prodotti ortofrutticoli e le carni); 2) di generi voluttuari (compresi preziosi, gioielli ed affini), apparecchi e supporti audiovisivi (comprese le videocassette, CD e DVD), apparecchi ed apparati di elettronica di consumo ivi compresi i programmi per detti apparecchi, prodotti per la casa, beni ed articoli di largo consumo e di uso comune, nonché quelli prodotti per uso personale e domestico; 3) di manufatti tessili, capi di abbigliamento, bigiotteria, pellami e calzature, prodotti tessili per la casa, tappezzerie, tendaggi e tappeti,; 4) di vasellame, articoli da regalo, di arredamento, oggettistica e casalinghi; 5) di macchine ed impianti industriali, nel settore della chimica, dell'edilizia, della meccanica, dell'industria tessile, dell'elettronica e dell'elettrotecnica, nonché dei prodotti affini e/o complementari e la manutenzione ed assistenza tecnica relativi; 6) di qualsiasi tipo di veicolo a motore, ivi compresi aeromobili, comunque denominati, navi, imbarcazioni e natanti; B) La costruzione di edifici, opere edili in genere,</p>

<p>immobiliare);</p> <p>C) La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sotto qualsiasi forma.</p> <p>La società potrà assumere rappresentanze generali e speciali di altre ditte, società od enti sia italiani che stranieri, in qualsiasi forma.</p> <p>La società potrà compiere in Italia ed all'Estero tutte le operazioni sopra elencate nonché tutte le operazioni ad esse accessorie e/o complementari, sia direttamente che mediante Commercio Elettronico così come definito dall'Osservatorio Permanente per il Commercio Elettronico presso il Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato, per corrispondenza, a mezzo reti telematiche di qualsiasi natura e con qualsiasi altro strumento di comunicazione, telecomunicazione e/o telematico presente e futuro.</p> <p>Le transazioni commerciali concluse a mezzo di canali sopra specificati potranno riguardare oltre ai beni acquistati, importati e rivenduti in proprio anche beni di terzi dei quali non se ne acquista la titolarità, ciò in quanto la società, attraverso lo strumento del commercio elettronico, viene a prestare servizi a valore aggiunto alle imprese che si servono delle piattaforme tecnologiche e/o degli strumenti di sviluppo della società, nonché dei servizi di infrastruttura, di connettività dedicati e di gestione dei flussi aziendali offerti dalla società e commercializza i prodotti e i servizi delle imprese predette.</p> <p>La società potrà gestire e commercializzare spazi pubblicitari su rete telematica, potrà svolgere attività di editoria di giornali, riviste, libri e periodici sia su supporto cartaceo che su supporto elettronico e/o telematico.</p> <p>Potrà organizzare manifestazioni, convegni, corsi di aggiornamento e formazione, conferenze anche per via telematica, ad Enti Pubblici e Privati.</p> <p>Quali attività strumentali, ed al solo ed esclusivo fine di conseguire lo scopo sociale sopra indicato, la società potrà porre in essere tutte le attività commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie ed utili, potrà prestare garanzie di qualsiasi genere, personali, reali, cambiarie anche a favore di terzi, nonché assumere mutui anche con garanzia ipotecaria.</p> <p>La società potrà – sempre in via strumentale ed al solo ed esclusivo fine di conseguire lo scopo precedentemente indicato – assumere interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società e/o enti aventi oggetto affine e/o analogo al proprio. È comunque vietato l'esercizio – sia per conto proprio che di terzi – di attività di sollecitazione al pubblico risparmio ovvero di intermediazione mobiliare; è altresì vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di attività finanziaria nei confronti del pubblico. Sono comunque tassativamente escluse le attività professionali di cui alla legge 1815 del 1939, quelle di cui alla legge 1 del 1991,</p>	<p>riparazioni, ricostruzioni edili, l'acquisto, la vendita e la gestione di immobili (attività cosid detta immobiliare);</p> <p>C) La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sotto qualsiasi forma.</p> <p>La società potrà assumere rappresentanze generali e speciali di altre ditte, società od enti sia italiani che stranieri, in qualsiasi forma.</p> <p>La società potrà compiere in Italia ed all'Estero tutte le operazioni sopra elencate nonché tutte le operazioni ad esse accessorie e/o complementari, sia direttamente che mediante Commercio Elettronico così come definito dall'Osservatorio Permanente per il Commercio Elettronico presso il Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato, per corrispondenza, a mezzo reti telematiche di qualsiasi natura e con qualsiasi altro strumento di comunicazione, telecomunicazione e/o telematico presente e futuro.</p> <p>Le transazioni commerciali concluse a mezzo di canali sopra specificati potranno riguardare oltre ai beni acquistati, importati e rivenduti in proprio anche beni di terzi dei quali non se ne acquista la titolarità, ciò in quanto la società, attraverso lo strumento del commercio elettronico, viene a prestare servizi a valore aggiunto alle imprese che si servono delle piattaforme tecnologiche e/o degli strumenti di sviluppo della società, nonché dei servizi di infrastruttura, di connettività dedicati e di gestione dei flussi aziendali offerti dalla società e commercializza i prodotti e i servizi delle imprese predette.</p> <p>La società potrà gestire e commercializzare spazi pubblicitari su rete telematica, potrà svolgere attività di editoria di giornali, riviste, libri e periodici sia su supporto cartaceo che su supporto elettronico e/o telematico.</p> <p>Potrà organizzare manifestazioni, convegni, corsi di aggiornamento e formazione, conferenze anche per via telematica, ad Enti Pubblici e Privati.</p> <p>Quali attività strumentali, ed al solo ed esclusivo fine di conseguire lo scopo sociale sopra indicato, la società potrà porre in essere tutte le attività commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie ed utili, potrà prestare garanzie di qualsiasi genere, personali, reali, cambiarie anche a favore di terzi, nonché assumere mutui anche con garanzia ipotecaria.</p> <p>La società potrà – sempre in via strumentale ed al solo ed esclusivo fine di conseguire lo scopo precedentemente indicato – assumere interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società e/o enti aventi oggetto affine e/o analogo al proprio. È comunque vietato l'esercizio – sia per conto proprio che di terzi – di attività di sollecitazione al pubblico risparmio ovvero di intermediazione mobiliare; è altresì vietato l'esercizio di qualsiasi</p>
---	--

<p>l'attività bancaria, l'attività di intermediazione finanziaria di cui alla legge 197 del 1991, l'attività assicurativa, nonché tutte le altre attività vietate o, comunque, riservate dalla presente e futura legislazione a società aventi requisiti diversi da quelli della presente società.</p> <p>D) La società può, in generale, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>E) In ogni caso alla Società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D. lgs 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p>tipo di attività finanziaria nei confronti del pubblico. Sono comunque tassativamente escluse le attività professionali di cui alla legge 1815 del 1939, quelle di cui alla legge 1 del 1991, l'attività bancaria, l'attività di intermediazione finanziaria di cui alla legge 197 del 1991, l'attività assicurativa, nonché tutte le altre attività vietate o, comunque, riservate dalla presente e futura legislazione a società aventi requisiti diversi da quelli della presente società.</p> <p>D) La società può, in generale, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>E) In ogni caso alla Società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D. lgs 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni.</p>
<p>ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE FINANZIAMENTI SOCI</p> <p>A) Il capitale sociale è di Euro 23.975.038,20 (venti tremilioni novecento settanta cinquemila trentotto/20) suddiviso in numero 119.875.191 (cento diciannove milioni ottocento settanta cinque mila cento novantuno) azioni ordinarie da nominali Cent 20 (venti centesimi di Euro) cadauna. L'Assemblea Straordinaria del 15 settembre 2004 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443, secondo comma, del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, fino a un massimo di nominali Euro 50.000.000 (cinquanta milioni) mediante l'emissione di massime n. 250.000.000 (duecento cinquanta milioni) di azioni, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, con facoltà per gli amministratori di stabilire, di volta in volta, le modalità e i termini dell'operazione, ivi inclusi il numero di nuove azioni da emettere e il loro rapporto con le azioni in circolazione, il prezzo di emissione delle azioni, il godimento, l'eventuale presenza di warrant e la relativa disciplina; B) Le azioni sono nominative e, ove consentito dalla legge e se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, a scelte e a spese dell'azionista. Le azioni sono indivisibili, conferiscono uguali diritti ai loro titolari e danno diritto ad un voto ciascuna. In caso di contitolarità di azione trovano applicazione le norme dell'art. 2347 cod. civ.</p> <p>C) La società avrà la facoltà di emettere azioni di</p>	<p>ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE FINANZIAMENTI SOCI</p> <p>A) Il capitale sociale è di Euro 26.032.351,20 (venti tremilioni novecento settanta cinquemila trentotto/20) suddiviso in numero 130.161.756 (cento trenta milioni cento sessantuno mila settecento cinquanta sei) azioni ordinarie da nominali Cent 20 (venti centesimi di Euro) cadauna. L'Assemblea Straordinaria del 15 settembre 2004 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443, secondo comma, del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, fino a un massimo di nominali Euro 50.000.000 (cinquanta milioni) mediante l'emissione di massime n. 250.000.000 (duecento cinquanta milioni) di azioni, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, con facoltà per gli amministratori di stabilire, di volta in volta, le modalità e i termini dell'operazione, ivi inclusi il numero di nuove azioni da emettere e il loro rapporto con le azioni in circolazione, il prezzo di emissione delle azioni, il godimento, l'eventuale presenza di warrant e la relativa disciplina; B) Le azioni sono nominative e, ove consentito dalla legge e se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, a scelte e a spese dell'azionista. Le azioni sono indivisibili, conferiscono uguali</p>

<p>categorie diverse (quali a titolo esemplificativo, azioni privilegiate azioni di risparmio, etc); tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria avranno uguali diritti.</p> <p>D) La Società potrà effettuare aumenti di capitale anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti. Nel caso di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, non spetta il diritto di opzione per le azioni di nuova emissione. Alle condizioni previste dall'art. 2441, 4° comma, 2° periodo, C.C., la società potrà escludere il diritto d'opzione, nel limite massimo del dieci per cento del capitale preesistente.</p> <p>E) Fatto salvo quanto infra precisato alla lettera f) del presente articolo 5, gli eventuali versamenti dei soci si avranno per effettuati «in conto capitale», secondo la previsione dell'articolo 46 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. Tali versamenti saranno infruttiferi e non saranno rimborsabili.</p> <p>F) La Società potrà altresì acquisire fondi, con obbligo di rimborso, presso i soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge e nel rispetto della deliberazione C.i.c.r. 5 del 3 marzo 1994 e delle altre norme regolamentari e di legge di volta in volta applicabili.</p> <p>G) L'Assemblea Straordinaria potrà delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale nel rispetto della procedura e nei limiti di cui all'articolo 2443 del Codice Civile.</p>	<p>diritti ai loro titolari e danno diritto ad un voto ciascuna. In caso di contitolarità di azione trovano applicazione le norme dell'art. 2347 cod. civ.</p> <p>C) La Società avrà la facoltà di emettere azioni di categorie diverse (quali a titolo esemplificativo, azioni privilegiate azioni di risparmio, etc); tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria avranno uguali diritti.</p> <p>D) La Società potrà effettuare aumenti di capitale anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti. Nel caso di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, non spetta il diritto di opzione per le azioni di nuova emissione. Alle condizioni previste dall'art. 2441, 4° comma, 2° periodo, C.C., la Società potrà escludere il diritto d'opzione, nel limite massimo del dieci per cento del capitale preesistente.</p> <p>E) I Soci, su richiesta del Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole del Comitato per il controllo sulla gestione, possono provvedere al fabbisogno finanziario della Società con versamenti eseguiti a qualunque titolo, quali quelli in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite ed a finanziamenti fruttiferi o infruttiferi. I finanziamenti potranno essere effettuati dai soci a favore della Società esclusivamente nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta del pubblico risparmio.</p> <p>Per il rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della Società dai soci e da chi esercita attività di direzione o coordinamento della Società si applica l'articolo 2467 del Codice Civile.</p> <p>F) La Società potrà altresì acquisire fondi, con obbligo di rimborso, presso i soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge e nel rispetto della deliberazione C.i.c.r. 5 del 3 marzo 1994 e delle altre norme regolamentari e di legge di volta in volta applicabili.</p> <p>G) L'Assemblea Straordinaria potrà delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale nel rispetto della procedura e nei limiti di cui all'articolo 2443 del Codice Civile.</p>
<p>ARTICOLO 6 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI</p> <p>Le azioni sono liberamente trasferibili per atto fra vivi e per successione a causa di morte.</p>	<p>ARTICOLO 6 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI</p> <p>Le azioni sono liberamente trasferibili per atto fra vivi e per successione a causa di morte.</p>
<p>ARTICOLO 7 – OBBLIGAZIONI</p> <p>La Società potrà emettere obbligazioni alle quali saranno applicate le disposizioni contenute negli artt. 2410 e segg. Del Codice Civile</p>	<p>ARTICOLO 7 – OBBLIGAZIONI</p> <p>La Società potrà emettere obbligazioni alle quali saranno applicate le disposizioni contenute negli artt. 2410 e segg. Del Codice Civile</p>
<p>ARTICOLO 8 - ASSEMBLEE DISPOSIZIONI</p>	<p>ARTICOLO 8 - ASSEMBLEE DISPOSIZIONI</p>

<p>GENERALI</p> <p>Le assemblee sociali rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>Le eventuali impugnazioni avverso le deliberazioni assembleari dovranno essere assunte entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 2377 del Codice Civile</p>	<p>GENERALI</p> <p>Le assemblee sociali rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>Le eventuali impugnazioni avverso le deliberazioni assembleari dovranno essere assunte entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 2377 del Codice Civile</p>
<p>ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE</p> <p>A) Le Assemblee sociali sono convocate sia presso la sede sociale che altrove purché in Italia, dall'organo amministrativo ogni qual volta si renda opportuno e nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del Collegio Sindacale ovvero di due sindaci effettivi, ovvero qualora ne faccia richiesta tanti soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.</p> <p>B) Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare. C) Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso da pubblicarsi ai sensi e nelle forme di legge.</p> <p>D) Nell'avviso dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora tanto della prima che della seconda convocazione e convocazioni successive. E) L'assemblea, peraltro, non potrà riunirsi in seconda convocazione nello stesso giorno fissato per la prima convocazione ed in terza convocazione nello stesso giorno fissato per la seconda convocazione.</p> <p>F) Anche senza preventiva pubblicazione, saranno tuttavia valide le assemblee alle quali partecipino l'intero capitale sociale, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi.</p>	<p>ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE</p> <p>A) Le Assemblee sociali sono convocate sia presso la sede sociale che altrove purché in Italia, dall'organo amministrativo ogni qual volta si renda opportuno e nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del comitato di controllo ovvero qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.</p> <p>B) Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.</p> <p>C) Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso da pubblicarsi ai sensi e nelle forme di legge.</p> <p>D) Nell'avviso dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora tanto della prima che della seconda convocazione e convocazioni successive.</p> <p>E) L'assemblea, peraltro, non potrà riunirsi in seconda convocazione nello stesso giorno fissato per la prima convocazione ed in terza convocazione nello stesso giorno fissato per la seconda convocazione.</p> <p>F) Anche senza preventiva pubblicazione, qualora partecipino l'intero capitale sociale, la maggioranza degli amministratori e dei componenti il comitato per il controllo sulla gestione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte dovrà essere data ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla gestione controllo non presenti.</p>
<p>ARTICOLO 10 - DIRITTO D'INTERVENTO IN ASSEMBLEA</p> <p>A) Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci che abbiano depositato le azioni o le specifiche certificazioni attestanti l'esercizio dei diritti sociali rilasciate da intermediari autorizzati, ai sensi della normativa vigente, presso la sede sociale o presso gli istituti o gli enti autorizzati indicati nell'avviso di convocazione al più tardi due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non le abbiano ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.</p> <p>B) Ogni socio che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta rilasciata ai sensi di legge e secondo le modalità</p>	<p>ARTICOLO 10 - DIRITTO D'INTERVENTO IN ASSEMBLEA</p> <p>A) Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci che abbiano depositato le azioni o le specifiche certificazioni attestanti l'esercizio dei diritti sociali rilasciate da intermediari autorizzati, ai sensi della normativa vigente, presso la sede sociale o presso gli istituti o gli enti autorizzati indicati nell'avviso di convocazione al più tardi due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non le abbiano ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.</p> <p>B) Ogni socio che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta rilasciata ai sensi di legge e secondo le modalità</p>

<p>indicate nei regolamenti attuativi. Ciascun socio può esercitare il diritto di voto anche per corrispondenza secondo le modalità indicate dalla legge e dai regolamenti CONSOB. In particolare, l'avviso di convocazione dell'Assemblea potrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'avvertenza che il voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza; - le modalità e i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto l'indirizzo cui trasmettere la scheda di voto e il termine entro il quale dovrà pervenire al destinatario. 	<p>indicate nei regolamenti attuativi. Ciascun socio può esercitare il diritto di voto anche per corrispondenza secondo le modalità indicate dalla legge e dai regolamenti CONSOB. In particolare, l'avviso di convocazione dell'Assemblea potrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'avvertenza che il voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza; - le modalità e i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto l'indirizzo cui trasmettere la scheda di voto e il termine entro il quale dovrà pervenire al destinatario.
<p>ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE</p> <p>A) Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dal regolamento assembleare approvato dall'Assemblea Ordinaria della Società.</p> <p>B) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e possono essere adunate, in prima, in seconda convocazione e in convocazioni successive.</p> <p>C) Le votazioni delle assemblee saranno effettuate per alzata di mano, per appello nominale.</p> <p>D) Gli amministratori dovranno astenersi dal voto, nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.</p> <p>E) Per la determinazione del quorum costitutivo delle assemblee si terrà sempre conto delle azioni possedute dai soci che, per qualunque ragione, si astengano dal voto.</p> <p>F) Per la determinazione del quorum deliberativo dell'assemblea non si terrà conto delle azioni possedute dai soci che, ai sensi degli articoli 2373 e 2391 del Codice Civile, si siano astenuti dal partecipare al voto;</p> <p>G) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario e che viene redatto secondo le modalità indicate dalla legge.</p>	<p>ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE</p> <p>A) Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dal regolamento assembleare approvato dall'Assemblea Ordinaria della Società.</p> <p>B) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e possono essere adunate, in prima, in seconda convocazione e in convocazioni successive.</p> <p>C) Le votazioni delle assemblee saranno effettuate per alzata di mano, per appello nominale.</p> <p>D) Gli amministratori dovranno astenersi dal voto, nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.</p> <p>E) Per la determinazione del quorum costitutivo delle assemblee si terrà sempre conto delle azioni possedute dai soci che, per qualunque ragione, si astengano dal voto.</p> <p>F) Per la determinazione del quorum deliberativo dell'assemblea non si terrà conto delle azioni possedute dai soci che, ai sensi degli articoli 2373 e 2391 del Codice Civile, si siano astenuti dal partecipare al voto;</p> <p>G) L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, od in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, od in caso di sua assenza od impedimento anche di quest'ultimo dal componente del Consiglio più anziano.</p> <p>H) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario e che viene redatto secondo le modalità indicate dalla legge.</p>

<p>ARTICOLO 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA</p> <p>A) L'assemblea ordinaria è competente per le materie previste dall'art. 2364 Codice Civile; Essa pertanto:</p> <p>i) approva il bilancio sociale;</p> <p>ii) nomina e revoca gli Amministratori, nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;</p> <p>iii) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;</p> <p>iv) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;</p> <p>v) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente ad essa sottoposte dagli amministratori;</p> <p>vi) approva il regolamento dei lavori assembleari.</p> <p>B) L'assemblea ordinaria, relativamente alle questioni di sua competenza di cui al precedente punto (i) dovrà essere convocata una volta all'anno entro e non oltre 120 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro e non oltre 180 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, e nei casi di cui ai punti (ii), (iii), (iv) e (v) ogni qualvolta si renda necessario.</p>	<p>ARTICOLO 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA</p> <p>A) L'assemblea ordinaria è competente per le materie previste dall'art. 2364 Codice Civile; Essa pertanto:</p> <p>i) approva il bilancio sociale;</p> <p>ii) nomina e revoca gli Amministratori, nomina il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;</p> <p>iii) determina il compenso degli Amministratori;</p> <p>iv) delibera sulla responsabilità degli amministratori;</p> <p>v) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente ad essa sottoposte dagli amministratori;</p> <p>vi) approva il regolamento dei lavori assembleari.</p> <p>B) L'assemblea ordinaria, relativamente alle questioni di sua competenza di cui al precedente punto (i) dovrà essere convocata una volta all'anno entro e non oltre 120 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro e non oltre 180 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, e nei casi di cui ai punti (ii), (iii), (iv) e (v) ogni qualvolta si renda necessario</p>
<p>ARTICOLO 13 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA</p> <p>A) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; essa delibera a maggioranza assoluta.</p> <p>B) In seconda convocazione e nelle convocazioni successive l'assemblea ordinaria delibera, a maggioranza degli intervenuti sulle materie che avrebbero dovuto essere trattate nella prima convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.</p>	<p>ARTICOLO 13 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA</p> <p>A) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; essa delibera a maggioranza assoluta.</p> <p>B) In seconda convocazione e nelle convocazioni successive l'assemblea ordinaria delibera, a maggioranza degli intervenuti sulle materie che avrebbero dovuto essere trattate nella prima convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.</p>
<p>ARTICOLO 14 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA</p> <p>L'assemblea straordinaria è competente per deliberare su tutte le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto, sull'emissione delle obbligazioni, convertibili e non, sull'emissione di warrants, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori.</p>	<p>ARTICOLO 14 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA</p> <p>L'assemblea straordinaria è competente per deliberare su tutte le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto, sull'emissione delle obbligazioni, convertibili e non, sull'emissione di warrants, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori.</p>
<p>ARTICOLO 15 - QUORUM DELIBERATIVO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA</p> <p>L'assemblea straordinaria dei soci:</p>	<p>ARTICOLO 15 - QUORUM DELIBERATIVO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA</p> <p>L'assemblea straordinaria dei soci:</p>

<p>- è regolarmente costituita, in prima, in seconda e nelle convocazioni successive con la partecipazione di tanti soci che rappresentino, rispettivamente, più della metà del capitale sociale, più del terzo del capitale sociale e più del quinto del capitale sociale.</p> <p>- delibera in prima in seconda e nelle convocazioni con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</p>	<p>- è regolarmente costituita, in prima, in seconda e nelle convocazioni successive con la partecipazione di tanti soci che rappresentino, rispettivamente, più della metà del capitale sociale, più del terzo del capitale sociale e più del quinto del capitale sociale.</p> <p>- delibera in prima in seconda e nelle convocazioni con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</p>
<p>ARTICOLO 16 - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri.</p>	<p>ARTICOLO 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei o più membri e fino ad un massimo di undici membri anche non soci, la cui nomina compete all'assemblea ordinaria dei soci secondo le seguenti modalità:</p> <p>16.1. In assenza di presentazione di una lista da parte di azionisti che singolarmente, ovvero in gruppo, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale, ovvero dalla diversa percentuale determinata dagli organi di vigilanza, l'assemblea ordinaria provvederà alla nomina dei componenti del Consiglio d'Amministrazione a maggioranza.</p> <p>16.2. Se un azionista singolo, ovvero un gruppo di azionisti rappresentanti la percentuale indicata nel precedente articolo 16.1. presenti una lista di componenti del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea degli azionisti sarà tenuta a nominare i componenti del consiglio d'Amministrazione secondo le regole di seguito indicati:</p> <p>(i) la lista di candidati in numero, pari a quello dei componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, contraddistinti da un numero progressivo.</p> <p>La lista dovrà altresì essere corredata da un scheda riepilogativa delle esperienze professionali più significative e dei requisiti per poter ricoprire la carica oltre che di Consigliere anche di Componente del Comitato per il Controllo sulla gestione.</p> <p>(ii) la stessa persona non potrà essere candidata in più di una lista, pena la decadenza immediata dalla carica ove eletta;</p> <p>(iii) ciascun socio dispone, in sede di votazione, di n. 1 (un) voto in ragione di ogni azione posseduta;</p> <p>(iv) i voti vengono attribuiti esclusivamente alle liste e non già ai singoli candidati;</p> <p>(v) i voti ottenuti da ciascuna lista vengono successivamente divisi per uno, due, tre, quattro e cinque, secondo il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo altrettanti differenti quozienti;</p> <p>(vi) i quozienti così ottenuti vengono attribuiti</p>

ai candidati di ciascuna lista nell'ordine progressivo previsto e sono disposti in un'unica graduatoria decrescente; risultano eletti alla carica di amministratore i candidati che abbiano ottenuto i quozienti più elevati;

(vii) a parità di quozienti si reputa eletto il candidato appartenente alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti delle liste, quello più anziano di età;

(viii) in mancanza di presentazione di liste i consiglieri vengono eletti dall'assemblea ordinaria a maggioranza;

(ix) per i posti che non si sia riusciti a coprire con la votazione secondo il metodo di cui ai punti precedenti, delibera l'assemblea ordinaria a maggioranza.

B) Non possono essere indicati nella lista dei candidati proposta da un socio, soggetti che abbiano già ricoperto la carica di amministratori della Società o di una Società controllata dalla stessa e siano stati revocati per giusta causa.

C) Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per dimissioni o per altre cause, un amministratore, al suo posto subentra automaticamente il primo dei candidati della lista cui apparteneva l'amministratore venuto a mancare non ancora entrato a far parte del Consiglio di amministrazione.

D) Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare un Consigliere precedentemente eletto, iscritto all'albo dei revisori dei conti, esso dovrà essere sostituito con un altro consigliere presente nella lista avente i medesimi requisiti.

I membri del Consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità eventualmente stabiliti dalle autorità di mercato. Almeno un terzo degli Amministratori, e comunque un numero non inferiore a quattro, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399 C.C. Almeno due degli Amministratori indicati nella lista devono essere scelti fra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per tre esercizi ed il loro incarico scade alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

Non possono essere nominati componenti le persone giuridiche, le persone fisiche interdette dai pubblici uffici, le persone che esercitano o potenzialmente possono esercitare attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quelli della Società.

	<p>Ai componenti il Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.</p> <p>Ad essi, inoltre può, dall'Assemblea ordinaria dei soci, essere attribuito per ogni esercizio o per più esercizi un compenso per la loro attività e riconosciuta un'indennità di cessazione dalla carica.</p> <p>Il compenso e l'indennità possono essere in tutto od in parte costituiti da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto a sottoscrivere ad un prezzo predeterminato azioni di futura emissione.</p>
<p>ARTICOLO 17 - MODALITÀ DI NOMINA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ</p> <p>A) La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ha luogo secondo le seguenti modalità:</p> <p>(i) ciascun socio, ovvero gruppo di soci presenta una lista di candidati in numero pari a quello dei componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, contraddistinti da un numero progressivo;</p> <p>(ii) la stessa persona non potrà essere candidata in più di una lista, pena la decadenza immediata dalla carica ove eletta;</p>	<p>ART. 17 ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – DELIBERE</p> <p>A) Il Consiglio di amministrazione si riunirà in Italia o all'estero, purché all'interno del territorio europeo, almeno ogni tre mesi, nonché tutte le volte che il Presidente, o gli amministratori delegati, ove nominati, lo riterranno opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.</p> <p>B) Nell'avviso di convocazione da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata anche a mano, fax, telegramma, telex o posta elettronica almeno due</p>

<p>(iii) ciascun socio dispone, in sede di votazione, di n. 1 (un) voto in ragione di ogni azione posseduta;</p> <p>(iv) i voti vengono attribuiti esclusivamente alle liste e non già ai singoli candidati;</p> <p>(v) i voti ottenuti da ciascuna lista vengono successivamente divisi per uno, due, tre, quattro e cinque, secondo il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo altrettanti differenti quozienti;</p> <p>(vi) i quozienti così ottenuti vengono attribuiti ai candidati di ciascuna lista nell'ordine progressivo previsto e sono disposti in un'unica graduatoria decrescente; risultano eletti alla carica di amministratore i candidati che abbiano ottenuto i quozienti più elevati;</p> <p>(vii) a parità di quozienti si reputa eletto il candidato appartenente alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti delle liste, quello più anziano di età;</p> <p>(viii) in mancanza di presentazione di liste i consiglieri vengono eletti dall'assemblea ordinaria a maggioranza;</p> <p>(ix) per i posti che non si sia riusciti a coprire con la votazione secondo il metodo di cui ai punti precedenti, delibera l'assemblea ordinaria a maggioranza.</p> <p>B) Non possono essere indicati nella lista dei candidati proposta da un socio, soggetti che abbiano già ricoperto la carica di amministratori della Società o di una Società controllata dalla stessa e siano stati revocati per giusta causa.</p> <p>C) Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per dimissioni o per altre cause, un amministratore, al suo posto subentra automaticamente il primo dei candidati della lista cui apparteneva l'amministratore venuto a mancare non ancora entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>giorni prima di quello fissato per la riunione, dovrà essere indicato il luogo e l'ora dell'adunanza nonché le materie poste l'ordine del giorno.</p> <p>C) Si considereranno valide le riunioni del Consiglio di amministrazione tenutesi mediante teleconferenza o videoconferenza, se ed in quanto i partecipanti siano identificabili e siano effettivamente in grado di seguire la riunione e di partecipare alla discussione. Soddisfatte tali condizioni, la riunione del Consiglio di amministrazione si considererà tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario, in modo da consentire la predisposizione e la sottoscrizione dei verbali della riunione nel relativo libro sociale.</p> <p>D) I verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione sono redatti, approvati e sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario e vengono trascritti sul libro prescritto dalla legge.</p> <p>E) Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, nell'ordine dal Vice Presidente, da un Consigliere Delegato, dal Consigliere più anziano di età.</p> <p>F) Anche in difetto di convocazione ai sensi delle precedenti disposizioni del presente statuto, le riunioni del Consiglio di amministrazione s'intenderanno validamente tenute qualora vi partecipino la maggioranza dei consiglieri in carica e dei componenti il Comitato per il controllo sulla gestione e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione.</p> <p>G) Il Consiglio di amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, che non si trovino rispetto ad una determinata deliberazione in situazione di conflitto di interessi.</p>
<p>ARTICOLO 18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ – MODALITÀ DI CONVOCAZIONE</p> <p>A) Il Consiglio di Amministrazione si riunirà in Italia o all'estero, purché all'interno del territorio europeo, almeno ogni tre mesi, nonché tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da un Amministratore o dal Collegio Sindacale.</p> <p>B) Nell'avviso di convocazione da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata anche a mano, fax, telegramma, mezzo telex o a mezzo posta elettronica almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione dovrà essere indicato il luogo e l'ora dell'adunanza nonché</p>	<p>ART. 18 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>A) Al Consiglio di amministrazione spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa ed è investito dei più ampi poteri e facoltà essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, eccettuati solo quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'assemblea dei soci.</p> <p>B) Fatti salvi quelli per legge o per statuto non delegabili, il Consiglio di amministrazione può delegare, con facoltà di revoca immediata, poteri</p>

<p>le materie poste l'ordine del giorno.</p> <p>C) Si considereranno valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi mediante teleconferenza o videoconferenza, se ed in quanto i partecipanti siano identificabili e siano effettivamente in grado di seguire la riunione e di partecipare alla discussione. Soddisfatte tali condizioni, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considererà tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario, in modo da consentire la predisposizione e la sottoscrizione dei verbali della riunione nel relativo libro sociale.</p> <p>D) I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti, approvati e sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario e vengono trascritti sul libro prescritto dalla legge.</p> <p>E) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, nell'ordine dal Vice Presidente, da un Amministratore Delegato, dal Consigliere più anziano di età.</p>	<p>ad esso spettanti ad uno, o più di uno, dei suoi membri, determinando contenuto, limiti e modalità spettanti per l'esercizio della delega.</p> <p>C) Può altresì nominare direttori generali, e procuratori determinandone poteri ed emolumenti.</p> <p>D) Il Consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive ai componenti delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegati la redazione del bilancio, l'esercizio dei poteri delegati al Consiglio di amministrazione dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>E) Il Consiglio di amministrazione, anche attraverso il Presidente o i Consiglieri Delegati, riferisce tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Comitato per il controllo sulla gestione sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Tale informativa viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero, quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, mediante nota scritta indirizzata al Comitato per il controllo sulla gestione nella persona del suo Presidente.</p> <p>F) Spetta al Consiglio d'Amministrazione la nomina del Comitato per il Controllo sulla gestione, in numero non inferiore a tre membri, fra quelli inclusi nella lista votata dall'assemblea ordinaria dei soci. Detti soggetti, all'atto della nomina debbono possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle norme vigenti e almeno uno dei tre membri deve essere iscritto nell'albo dei revisori dei conti.</p> <p>G) Il Consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto delle procedure amministrative e contabili.</p>
<p>ARTICOLO 19 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ – QUORUM DELIBERATIVO</p> <p>A) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.</p> <p>B) Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi</p>	<p>ART.19 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA LEGALE</p> <p>A) Il Consiglio di amministrazione, a maggioranza dei suoi membri, elegge tra i suoi componenti il Presidente e, se lo</p>

<p>membri il Presidente ed eventualmente un vice presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo determinandone il numero dei componenti, i poteri e le norme di funzionamento.</p> <p>C) Al Consiglio di Amministrazione spetta, inoltre, il potere di revocare l'amministratore delegato ed i procuratori</p> <p>D) La carica di Presidente è cumulabile con quella di amministratore delegato.</p> <p>E) Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, che non si trovino rispetto ad una determinata deliberazione in situazione di conflitto di interessi.</p> <p>F) Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente o gli Amministratori Delegati, riferisce tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Tale informativa viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero, quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale.</p>	<p>ritiene opportuno, un Vice Presidente al quale spettano tutti i poteri e le facoltà del Presidente in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo.</p> <p>B) La rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio d amministrazione od al Vice Presidente, se nominato, in caso di assenza od impedimento del Presidente e ai consiglieri delegati, ove nominati, nei limiti delle attribuzioni ad essi conferite.</p> <p>C) Il Presidente, o in caso di assenza o impedimento di questi il Vice Presidente o il consigliere delegato, convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti.</p>
<p>ARTICOLO 20 - RAPPRESENTANZA LEGALE</p> <p>La rappresentanza legale della società e l'uso della firma sociale spettano, relativamente alle operazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di suo impedimento o assenza, al vice presidente se nominato, nonché nell'ambito delle deleghe loro conferite al o agli amministratori delegati</p>	<p>ARTICOLO 20 - PATTO DI NON CONCORRENZA</p> <p>È fatto espresso divieto agli amministratori per tutto il periodo in cui rivestono la carica nella società, senza il preventivo voto favorevole dell'Assemblea Ordinaria della Società, di:</p> <p>(i) svolgere, direttamente o indirettamente, qualsiasi attività in concorrenza con l'attività attuale della Società;</p> <p>(ii) assumere o detenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società o imprese comunque operanti nel settore di attività della Società;</p> <p>(iii) Prestare la propria opera quale amministratore, agente o dipendente, fornire assistenza, collaborazione o consulenza e mettere, in qualsiasi altro modo ed a qualsiasi altro titolo, le proprie conoscenze a disposizione, a tempo pieno o parziale, di terzi nel settore di attività della Società</p>
<p>ARTICOLO 21 - PATTO DI NON CONCORRENZA</p> <p>È fatto espresso divieto agli Amministratori per tutto il periodo in cui rivestono la carica nella società, senza il preventivo voto favorevole dell'Assemblea Ordinaria della Società, di: (i) svolgere, direttamente o indirettamente, qualsiasi attività in concorrenza con</p>	<p>ARTICOLO 21 - CAUSE DI DECADENZA</p> <p>A) Costituiscono cause di decadenza dalla carica di amministratori</p> <p>(i) le cause previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;</p> <p>(ii) la malattia grave o l'infortunio che impediscano all'amministratore di adempiere alle</p>

<p>l'attività attuale della Società; (ii) assumere o detenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società o imprese comunque operanti nel settore di attività della Società; (iii) Prestare la propria opera quale amministratore, agente o dipendente, fornire assistenza, collaborazione o consulenza e mettere, in qualsiasi altro modo ed a qualsiasi altro titolo, le proprie conoscenze a disposizione, a tempo pieno o parziale, di terzi nel settore di attività della Società.</p>	<p>sue mansioni per un periodo superiore a 12 mesi consecutivi; (iii) la violazione da parte dell'amministratore anche di uno solo degli obblighi di cui all'articolo 22 del presente statuto, a condizione che dette cause di decadenza vengano dichiarate dall'Assemblea Ordinaria della Società. B) Le cause di decadenza di cui al presente articolo hanno effetto dalla data della delibera dell'Assemblea Ordinaria della Società che le ha dichiarate. C) Gli Amministratori decaduti a seguito del verificarsi di quanto previsto alla punto A (iii) che precede, non possono essere rieletti per un periodo di cinque anni dal verificarsi della causa di decadenza.</p>
<p>ARTICOLO 22 - CAUSE DI DECADENZA A) Costituiscono cause di decadenza dalla carica di amministratori: (i) le cause previste dall'articolo 2382 del Codice Civile; (ii) la malattia grave o l'infortunio che impediscano all'amministratore di adempiere alle sue mansioni per un periodo superiore a 12 mesi consecutivi; (iii) la violazione da parte dell'amministratore anche di uno solo degli obblighi di cui all'articolo 22 del presente statuto, a condizione che dette cause di decadenza vengano dichiarate dall'Assemblea Ordinaria della Società. B) Le cause di decadenza di cui al presente articolo hanno effetto dalla data della delibera dell'Assemblea Ordinaria della Società che le ha dichiarate. C) Gli Amministratori decaduti a seguito del verificarsi di quanto previsto alla punto A (iii) che precede, non possono essere rieletti per un periodo di cinque anni dal verificarsi della causa di decadenza.</p>	<p>ART 22 – COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE. NOMINA E COMPOSIZIONE</p> <p>Il Comitato per il controllo sulla gestione è composto da tre membri del Consiglio di amministrazione. I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio di amministrazione, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il loro incarico scade alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Il Consiglio che nomina il Comitato per il controllo sulla gestione determina altresì l'ammontare del compenso e nomina il presidente del Comitato medesimo. I membri del Comitato dovranno possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalla normativa vigente, i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399 C.C. ed almeno uno di essi deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. La nomina dei membri del Comitato per il controllo sulla gestione avviene in conformità a quanto disposto dal precedente articolo 16.</p>
<p>ARTICOLO 23 - COLLEGIO SINDACALE A) Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. I Sindaci sono nominati dall'assemblea, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'assemblea che nomina il Collegio Sindacale</p>	<p>ARTICOLO 23 ADUNANZE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE – DELIBERE</p> <p>Il Comitato per il controllo sulla gestione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di</p>

<p>determina altresì la retribuzione nonché nomina il presidente del Collegio medesimo. I sindaci dovranno possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalla normativa vigente.</p> <p>B) Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di video-telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e nel quale si procede alla verbalizzazione.</p> <p>C) La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene in conformità a quanto disposto dal paragrafo D) che segue al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.</p> <p>D) A tal fine vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti</p> <p>Le liste devono contenere l'indicazione di un numero minimo di candidati pari al numero dei soggetti da eleggere elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto di presentare una lista gli azionisti iscritti nel libro soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e che da soli, ovvero insieme ad altri azionisti, rappresentino il 3% (tre per cento) delle azioni aventi diritto al voto nell'Assemblea Ordinaria.</p> <p>Ogni azionista, o gruppo di azionisti, come sopra specificati, può concorrere a presentare direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona, una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dall'appoggio dato dallo stesso ad alc una lista.</p> <p>Le liste sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per tali cariche.</p> <p>Le liste per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni del presente articolo è considerata come non presentata.</p> <p>Ogni avente diritto ad un voto potrà votare una sola lista.</p> <p>Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avranno ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.</p>	<p>convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ed in ogni caso almeno ogni novanta giorni.</p> <p>Esso viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 24 ore prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto ed essere inviato con qualsiasi mezzo di comunicazione.</p> <p>Il Comitato per il controllo sulla gestione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare, anche in mancanza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi membri e nessuno degli intervenuti si opponga alla discussione degli argomenti sui quali dichiarati di non ritenersi sufficientemente informato.</p> <p>Per la validità delle adunanze del Comitato per il controllo sulla gestione si richiede la presenza di almeno due terzi dei suoi membri e per quella delle delibere il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.</p> <p>Delle adunanze e delle delibere del Comitato per il controllo sulla gestione deve essere tempestivamente redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato per il controllo sulla gestione si tengano per video o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.</p> <p>Verificandosi tali presupposti, il Comitato per il controllo sulla gestione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.</p>
---	---

<p>In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani fino a concorrenza dei posti da assegnare. La presidenza spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti tra due o più liste sarà nominato presidente il candidato più anziano.</p> <p>In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o comunque di cessazione dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.</p> <p>L'assemblea, che dovrà provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401 C.C., dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il Sindaco cessato dall'incarico. Ai fini del presente articolo, i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, con ciò intendendosi ogni società controllata, controllante, sotto il comune controllo, ovvero collegata dovranno essere considerati come un unico socio e non potranno presentare più di una lista.</p>	
	<p>ARTICOLO 24. POTERI E COMPETENZE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE</p> <p>Il Comitato per il controllo sulla gestione:</p> <p>A) Elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il Presidente;</p> <p>B) Vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile adottato dalla società nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;</p> <p>C) Svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile;</p> <p>D) Riferisce per iscritto una volta all'anno all'assemblea dei soci sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.</p>
	<p>ARTICOLO. 25 - REVISIONE CONTABILE</p> <p>A) Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione iscritta nell'Albo tenuto a cura della Consob.</p> <p>B) L'incarico del controllo contabile, sentito il Comitato per il controllo sulla gestione, è conferito per la durata di tre esercizi dall'assemblea ordinaria dei soci che ne determina anche il compenso e l'ammontare delle eventuali spese accessorie.</p> <p>C) L'incarico dovrà indicare se il controllo contabile è riferito anche al bilancio consolidato e alla relazione semestrale.</p> <p>D) L'incarico scade alla data dell'assemblea</p>

	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio affidato al controllo.
ARTICOLO 24 - ESERCIZIO SOCIALE A) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. B) L'Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio e previo parere del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ad una società di revisione iscritta all'albo speciale, tenuta dalla CONSOB, delle società di revisione autorizzate all'attività di revisione contabile, determinandone il corrispettivo.	ARTICOLO 26 – REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E MODALITA' DI NOMINA DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO DELLA SOCIETA' A) In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, il Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere del Comitato per il Controllo sulla gestione provvederà alla nomina di un dipendente della società, quale preposto per la redazione del

<p>ARTICOLO 25 - BILANCIO DELLA SOCIETÀ</p> <p>A) Al termine di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvederà alla compilazione del bilancio annuale e del conto perdite e profitti, nonché alla loro presentazione all'assemblea per le deliberazioni relative.</p> <p>B) Il bilancio sarà corredato da una relazione scritta dall'organo amministrativo sulla gestione sociale nonché da una relazione scritta dal collegio sindacale.</p> <p>C) Il bilancio, unitamente alle relazioni degli amministratori e dei sindaci, dovrà restare depositato presso la sede della società - a disposizione di tutti i soci, i quali potranno prenderne visione – durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e fintantoché non sia stato regolarmente approvato.</p>	<p>bilancio ordinario e ove occorra del bilancio consolidato.</p> <p>B) I requisiti minimi in possesso del soggetto all'atto della nomina dovranno essere alternativamente i seguenti:</p> <p>B.1.) Essere in possesso, all'atto della nomina di un'anzianità di servizio di almeno un triennio, nell'ultimo quinquennio nella posizione di responsabile amministrativo oppure di direttore per gli affari societari e legali, in una società per azioni;</p> <p>B.2.) Essere in possesso, all'atto della nomina di un periodo non inferiore a tre anni nella funzione di amministratore o sindaco presso una società per azioni;</p> <p>B.3.) In alternativa a quanto previsto ai punti B.1) e B.2.) essere in possesso di un diploma di scuola media superiore o diploma di laurea in economia o scienze aziendali.</p> <p>C) La responsabilità della correttezza dei dati finanziari, sia essi ordinari o consolidati come previsto dal suddetto art. 154-bis, s'intende estesa a tutti i dati contabili contenuti negli atti e nelle comunicazioni della società diffusi al mercato, all'informativa contabile infrannuale della società.</p> <p>D) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>E) Il bilancio ordinario e consolidato saranno corredati da una relazione redatta a cura del Consiglio di amministrazione circa l'andamento della gestione della società e del Gruppo.</p> <p>F) Il bilancio ordinario e consolidato, unitamente alla relazione del Consiglio di amministrazione e a quella del Comitato per il controllo sulla gestione dovranno restare depositati presso la sede della società, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea ordinaria dei soci preposta alla loro approvazione.</p> <p>G) Oltre ai documenti indicati nella lettera F) i documenti a disposizione dei soci dovranno prevedere l'attestazione del bilancio d'esercizio e consolidato sulla base dello schema previsto dall'Autorità di Vigilanza delle Società e del Mercato e dall'attestazione rilasciata dall'organo al quale compete la revisione contabile.</p>
--	---

<p>ARTICOLO 26 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI D'ESERCIZIO</p> <p>A) Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea dei soci verranno così ripartiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il 5% al fondo di riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; 2. il residuo a disposizione dell'assemblea per la destinazione che la medesima riterrà opportuno adottare. <p>B) Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini indicati dall'Assemblea presso gli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente. Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti secondo le modalità stabilite dall'articolo 2433 cod. civ. e dall'articolo 158 D.lgs 58/1998.</p> <p>C) Tutti i dividendi non riscossi entro il quinquennio sono prescritti a favore della Società.</p>	<p>ARTICOLO 27 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI D'ESERCIZIO</p> <p>A) Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea dei soci verranno così ripartiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il 5% al fondo di riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; 2. il residuo a disposizione dell'assemblea per la destinazione che la medesima riterrà opportuno adottare. <p>B) Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini indicati dall'Assemblea presso gli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente. Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti secondo le modalità stabilite dall'articolo 2433 cod. civ. e dall'articolo 158 D.lgs 58/1998.</p> <p>C) Tutti i dividendi non riscossi entro il quinquennio sono prescritti a favore della Società</p>
<p>ARTICOLO 27 - SCIoglimento DELLA SOCIETÀ</p> <p>Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria determinerà le modalità per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori o stabilendone poteri e retribuzioni</p>	<p>ARTICOLO 28 - SCIoglimento DELLA SOCIETÀ</p> <p>Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria determinerà le modalità per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori o stabilendone poteri e retribuzioni</p>
<p>ARTICOLO 28 - DOMICILIO DEI SOCI</p> <p>A) Il domicilio degli azionisti per quel che concerne i loro rapporti con la Società si intende eletto a tutti gli effetti di legge nel luogo che risulterà dal libro soci.</p> <p>B) Ogni azionista, dovrà sotto la sua personale responsabilità, notificare tempestivamente alla Società ogni variazione del proprio domicilio; tali variazioni dovranno essere immediatamente trascritte sul libro dei soci a cura dell'organo amministrativo.</p>	<p>ARTICOLO 29 - DOMICILIO DEI SOCI</p> <p>A) Il domicilio degli azionisti per quel che concerne i loro rapporti con la Società si intende eletto a tutti gli effetti di legge nel luogo che risulterà dal libro soci.</p> <p>B) Ogni azionista, dovrà sotto la sua personale responsabilità, notificare tempestivamente alla Società ogni variazione del proprio domicilio; tali variazioni dovranno essere immediatamente trascritte sul libro dei soci a cura dell'organo amministrativo</p>
<p>ARTICOLO 29 - DISPOSIZIONE FINALE</p> <p>I soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari</p>	<p>ARTICOLO 30 - DISPOSIZIONE FINALE</p> <p>I soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli</p>

<p>ARTICOLO 30 – CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE</p> <p>Per ogni controversia tra i soci tra di loro o tra i soci e gli organi sociali, inerente il (o dipendente dal) presente statuto, con esclusione di quelle aventi ad oggetto diritti indisponibili, le parti dovranno, prima di adire l'autorità giudiziaria competente, sperimentare il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 38 e seguenti del D. Lgs. 3/2003 e succ. dispp. In base alla Procedura di Conciliazione di ADR Center di Roma in vigore alla data in cui la controversia stessa sarà deferita alla procedura. La sede della procedura conciliativa sarà in Firenze.</p>	<p>ARTICOLO 31 – CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE</p> <p>Per ogni controversia tra i soci tra di loro o tra i soci e gli organi sociali, inerente il (o dipendente dal) presente statuto, con esclusione di quelle aventi ad oggetto diritti indisponibili, le parti dovranno, prima di adire l'autorità giudiziaria competente, sperimentare il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 38 e seguenti del D. Lgs. 3/2003 e succ. dispp. In base alla Procedura di Conciliazione di ADR Center di Roma in vigore alla data in cui la controversia stessa sarà deferita alla procedura. La sede della procedura conciliativa sarà in Firenze.</p>
<p>ARTICOLO 31 – DISPOSIZIONE FINALE</p> <p>Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto trovano applicazione le disposizioni normative vigenti applicabili alla Società</p>	<p>ARTICOLO 32 – DISPOSIZIONE FINALE</p> <p>Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto trovano applicazione le disposizioni normative vigenti applicabili alla Società e, negli articoli riguardanti il sistema di amministrazione e controllo organi la disciplina in tema di sistema monistico.</p>

PARTE ORDINARIA

in merito al primo argomento posto all'ordine del giorno ("**1. Approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2006**"), sono di seguito indicati ai punti *sub 1.1. e sub 1.2.*, i documenti inclusi nel **fascicolo di bilancio** che Vi invitiamo ad esaminare:

1.1. Il bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 del Gruppo CHL.

- 1.1.1. La relazione della Società di Revisione;
- 1.1.2. La Relazione del Collegio Sindacale;

1.2. Il bilancio civilistico dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 della CHL S.p.A.

- 1.2.1. La relazione della Società di Revisione;
- 1.2.2. La relazione del Collegio Sindacale.

I suddetti documenti sono stati a disposizione degli azionisti e del pubblico presso la sede sociale di CHL in conformità alla normativa vigente.

PROPOSTA:

Per quanto concerne il bilancio civilistico della Vostra Società, il Vostro Consiglio d'Amministrazione, Vi chiede di approvare le seguenti proposte:

1. **approvare** il bilancio della Società CHL S.p.A. al 31 dicembre 2006 nella forma presentata, che chiude con una perdita di euro 1.064.614,31;
2. **rinvviare** al futuro esercizio la perdita dell'esercizio 2006 per euro 1.064.614,31.

In merito al secondo argomento all'ordine del giorno, ("*Dimissioni del Collegio Sindacale*"),

OMISSIS

In merito al terzo argomento posto all'ordine del giorno ("Nomina del Consiglio d'Amministrazione") siete chiamati a nominare i membri del Consiglio d'Amministrazione per il triennio 2007-2009, il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio che si concluderà al 31 dicembre 2009.

Ai sensi del vigente statuto, nell'Avviso di convocazione pubblicato nella G.U.R.I. (PARTE II n. 36 del 27 marzo 2007, avviso n. IG-99), la Società ha comunicato i riferimenti statutari utili per la presentazione da parte di azionisti di liste di nominativi di soggetti componenti il Consiglio d'Amministrazione.

OMISSIS

In merito al quarto argomento all'ordine del giorno ("Proroga della durata dell'incarico per la revisione contabile alla Società di Revisione Mazars & Guerard S.p.A. ai sensi dell'articolo 8 comma 7 del D. Lgs. 29 dicembre 2006 n.303), vi sottoponiamo la proposta della Società di Revisione suddetta che prevede la proroga dell'incarico per la revisione del bilancio ordinario e consolidato fino all'esercizio che scadrà il 31 dicembre 2011. Tale incarico prevede altresì la revisione contabile delle situazione contabili semestrali (ordinaria e consolidata), del bilancio ordinario della CHL S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo CHL.

OMISSIS

Vedi pagina seguente elenco documenti allegati:

Argomenti con allegati	Elenco degli allegati :
1° ARGOMENTO	PARTE ORDINARIA
1.1.	Fascicolo di bilancio di Gruppo e della Società controllante CHL S.p.A.
1.2.	Relazione del Collegio Sindacale al bilancio consolidato;
1.3.	Relazione del Collegio Sindacale al bilancio ordinario;
1.4.	Relazione della Società di Revisione al bilancio consolidato;
1.5.	Relazione della Società di Revisione al bilancio ordinario.
3° ARGOMENTO	PARTE ORDINARIA
3.1.	Bozza della Relazione sulla governance per l'anno 2007
4° ARGOMENTO	PARTE ORDINARIA
4.1.	Lettera di proroga della durata dell'incarico per la revisione contabile alla Società di Revisione Mazars & Guerard S.p.A. ai sensi dell'art.8, comma 7° del D. LGS. 29 dicembre 2006 n°303.

Firenze, 12 aprile 2007

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Federigo Franchi